



Comune di **Sala Bolognese**

Città Metropolitana Bologna

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
PATROCINI**

Approvato con deliberazione consiliare n. 23 del 28.05.2015

Publicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 12.6.2015 al 27.6.2015

Articolo 1 - Principi

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione patrocini a favore di soggetti pubblici e privati operanti nella realtà comunale per lo svolgimento di attività rispondenti alle esigenze della comunità locale che riguardano i seguenti ambiti:

- a) sociale e assistenziale;
- b) istruzione, formazione e ricerca scientifica;
- c) cultura;
- d) arte e tutela dei beni storici e artistici;
- e) sport e tempo libero;
- f) tutela dell'ambiente;
- g) turismo;
- h) promozione del tessuto economico sociale;
- i) protezione civile.

Articolo 2 - Competenza a concedere il patrocinio e soggetti

1. La concessione del patrocinio è formalizzata con deliberazione della Giunta Comunale per le seguenti richieste:

- a) per iniziative di interesse di tutta la comunità locale, per le quali si renda opportuna l'esplicitazione dell'adesione istituzionale.
- b) per iniziative di particolari settori della collettività per le quali sia necessario interessare particolari fasce di cittadini

2. Sono soggetti potenziali beneficiari dei patrocini dell'Amministrazione Comunale

- a) associazioni, comitati e fondazioni senza fine di lucro aventi sede od operanti sul territorio
- b) altri organismi no profit
- c) aziende pubbliche di servizi alla persona
- d) soggetti pubblici che realizzano attività di interesse per la comunità locale

Possono essere potenziali beneficiari di patrocini dell'Amministrazione Comunale anche organizzazioni private, per iniziative divulgative del territorio, comunque non lucrative.

Articolo 3 - Criteri

1. La concessione di patrocini è decisa dall'Amministrazione Comunale sulla base dei seguenti criteri:

- a) coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi ed ai progetti;
- b) rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base di parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori);
- c) significatività dell'associazione tra l'immagine dell'Amministrazione e l'evento, valutata con riguardo alla varietà ed alle potenzialità di diffusione del messaggio degli strumenti comunicativi utilizzati.

Il patrocinio è concesso in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative (ad es. rassegne) o per attività programmate.

Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la durata.

Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.

Il patrocinio non può in ogni caso essere concesso in relazione ad attività generali.

2. L'Amministrazione Comunale può concedere il proprio patrocinio in deroga ai criteri stabiliti al precedente comma 3 per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l'immagine del Comune, qualora ricorrano condizioni eccezionali.

Il provvedimento di concessione del patrocinio nei casi indicati, dovrà contenere una motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e per la comunità locale derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa patrocinata.

Articolo 4- Diniego del patrocinio

1. L'Amministrazione Comunale non concede patrocini:

- a) per iniziative di carattere politico;
- b) per iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o d'impresa;
- c) per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali del Comune;
- d) in tutti gli altri casi che non previsti dagli articoli 2 e 3.

2. Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.

3. Il Comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio ad un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione.

Articolo 5 - Modalità di presentazione della richiesta

1. I soggetti interessati ad ottenere per una propria iniziativa il patrocinio dell'Amministrazione Comunale presentano un'istanza con almeno 20 giorni di anticipo dalla data di inizio o di svolgimento dell'evento.

2. L'istanza è accompagnata da una relazione sintetica che esplicita i seguenti elementi:

- a) natura, finalità e modalità di svolgimento dell'iniziativa;
- b) altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa;
- c) impatto potenziale dell'iniziativa sulla comunità locale ed in altri contesti;
- d) principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa.

L'Amministrazione, effettuata l'istruttoria, formalizza con specifico provvedimento la propria decisione, positiva o negativa, in merito alla concessione del patrocinio.

3. Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche per l'utilizzo dello stemma del Comune in relazione all'iniziativa patrocinata.

Articolo 6 – Modalità di utilizzo del patrocinio

1. Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma del Comune negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'Amministrazione.

2. Il ruolo dell'Amministrazione è precisato negli strumenti comunicativi inerenti l'iniziativa patrocinata con la seguente indicazione: "Con il patrocinio del comune di Sala Bolognese".

3. Qualora la domanda di concessione di patrocinio sia associata ad un'istanza per l'erogazione di forme di sostegno e/o vantaggio economico, si applicano le disposizioni previste dagli articoli specifici del Regolamento per la concessione di benefici e contributi.

Articolo 7 – Iniziative aventi scopo di lucro

1. L'Amministrazione Comunale può concedere il patrocinio di cui al presente Regolamento per iniziative aventi scopo di lucro esclusivamente quando ricorre uno dei seguenti casi:

- a) quando gli utili dei soggetti beneficiari siano devoluti in beneficenza, e l'impegno a presentare certificazione dell'avvenuto versamento;
- b) a sostegno di iniziative di particolare rilevanza e aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine ed il prestigio del Comune e a condizione che sia presentata a consuntivo, all'Amministrazione, apposita relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalla comunità locale.

Il provvedimento di concessione deve indicare espressamente la motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e la comunità locale derivanti dal sostegno pubblico alle iniziative suddette.

2. I beneficiari di patrocinio per iniziative aventi scopo di lucro, entro 30 giorni dalla conclusione dell'iniziativa dovranno produrre:

- a) documentazione attestante l'avvenuta devoluzione delle somme in beneficenza.
- b) relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalla comunità locale, ove richiesta.

3. Qualora la documentazione non pervenga nel termine indicato, il soggetto beneficiario è escluso, per un periodo di 1 anno dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente Regolamento.

Articolo 8. Entrata in vigore e norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.

2. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.